

Modalità operative per le richieste di esonero di cui all'art.5 della legge 12 marzo 1999 n.68, pagamento, riscossione e versamento delle relative somme "a valere sul Fondo Regionale Disabili, art. 7 l.r. 13/2003".

In attuazione dell'art. 5 della Legge 12 marzo 1999 n.68, i datori di lavoro che per le speciali condizioni della loro attività, non possono assumere l'intera percentuale di lavoratori disabili possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, versando, sul fondo regionale disabili, istituito con L.R. 13/2003, un contributo esonerativo pari a euro 30,64 (salvo adeguamenti Ministeriali) per ogni giorno lavorativo di ciascuna unità non assunta (i giorni lavorativi devono essere calcolati secondo quanto previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro, escludendo le festività nazionali e patronali).

I datori di lavoro che intendono avvalersi dell'esonero parziale devono presentare specifica domanda tramite il sistema informativo SINTESI al Servizio provinciale competente del territorio in cui è ubicata la struttura per cui si chiede l'esonero.

Ciascuna Struttura Provinciale fornirà adeguate indicazioni per effettuare la richiesta di esonero e i successivi atti per il pagamento.

Per le domande di esonero riferite ad aziende con più unità produttive, può essere presentata un'unica domanda tramite il servizio provinciale del territorio in cui è ubicata la sede legale, questi si occuperà del trasferimento delle stesse ai servizi provinciali territorialmente competenti. E' comunque sempre possibile per l'impresa presentare più domande separate alle singole sedi provinciali. Il versamento della quota di esonero deve essere necessariamente effettuato sul Fondo Regionale competente in relazione all'ambito provinciale a cui si riferisce l'unità produttiva per il quale si chiede l'esonero.

Il sistema informativo provinciale permette ad ogni singola Azienda soggetta al pagamento degli esoneri di accedere al sistema con le proprie credenziali, di visualizzare la propria posizione rispetto ai conteggi e alle scadenze calcolate sulla base dell'esonero concesso e attivare la funzione di generazione del MAV virtuale corrispondente alla scadenza di pagamento.

Anche nel caso in cui la richiesta di esonero sia stata presentata per il tramite del Servizio provinciale del territorio in cui è ubicata la sede legale, la generazione del MAV on line dovrà avvenire registrandosi al sistema informativo SINTESI della Provincia nella quale è ubicata la sede operativa per la quale è stato autorizzato l'esonero.

Il contributo esonerativo dovrà essere versato ogni anno tramite il sistema MAV on line, suddiviso in due rate semestrali posticipate con scadenza rispettivamente 16 luglio (per il semestre gennaio-giugno) e 16 gennaio (per il semestre luglio dicembre).

L'obbligo del versamento decorre dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale.

A copertura delle spese amministrative, per ogni MAV emesso l'Azienda dovrà versare un importo pari a €. 1,20.

Il pagamento tramite MAV on line esonera l'Azienda dalla presentazione del prospetto riepilogativo annuale dei pagamenti effettuati.

Fase transitoria

Per i soli contributi esonerativi riferiti all'anno 2014, il versamento potrà essere effettuato sia tramite il sistema MAV on line, sia tramite bonifico utilizzando il seguente codice IBAN: IT28W0760101600000054391206, intestato a Regione Lombardia, specificando nella causale la sigla della



provincia con la quale è stato accordato l'esonero, il periodo di riferimento, il numero disabili esonerati, il C.F o P.IVA e la denominazione Azienda.

Le imprese che per l'annualità 2014 si avvarranno delle modalità di pagamento tramite bollettino saranno tenute alla presentazione del prospetto riepilogativo entro il 31 gennaio 2015.

Per le sanzioni amministrative e ogni altro tipo di versamento previsto dalla L. 68/99 (conferimenti di enti pubblici, di natura privata, fondazioni e soggetti comunque interessati alle finalità della legge) a favore del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, gli importi dovranno essere versati dai datori di lavoro interessati sul Fondo regionale (art. 14 comma 3) con specifica indicazione nella causale: " *tipo versamento - legge 68/99 cap. 5303*" tramite bonifico utilizzando il seguente codice IBAN: IT58Y030690979000000001918, intestato a Regione Lombardia.

-----***-----

Il presente provvedimento sostituisce le disposizioni del Decreto direttoriale 13 giugno 2001 n. 14063

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5 Legge 12 marzo 1999 n. 68 e al DM 7 luglio 2000 n. 357 e successive mm.ii.

